



**POLITECNICO
DI TORINO**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giorgio Santiano

Giugno 2019

Sommario

A - PREMESSA	4
B - DEFINIZIONI	4
TITOLO I – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI	5
Capo I – Oggetto, durata e valore complessivo dell'affidamento	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 – Durata e rinnovo degli Accordi Quadro.....	6
Art. 3 – Valore complessivo dell'affidamento	6
Art. 4 - Principi relativi all'esecuzione e Luogo di esecuzione.....	7
Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento	7
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 7 - Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.....	8
Art. 8 - Responsabilità dell'Affidatario e assicurazione.....	9
Art. 9 - Cauzione provvisoria	10
Art. 10 - Cauzione definitiva.....	10
Capo IV – Oneri per l'espletamento dei servizi.....	10
Art. 11 - Ruolo e oneri dell'Affidatario.....	10
Art. 12 - Ruolo e oneri del Politecnico di Torino	10
Capo V – Subappalto.....	11
Art. 13 - Subappalto.....	11
Capo VI – Disciplina contrattuale.....	11
Art. 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	11
Art. 15 - Inadempienze e penalità.....	11
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa.....	11
Art. 17 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip	13
Art. 18 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto.....	13
Art. 19 - Esecuzione in danno.....	13
Art. 20 - Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario.....	14
Art. 21 - Recesso del Politecnico di Torino	14
Capo VII – Riservatezza	14
Art. 22 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali.....	14
Capo VIII – Disposizioni finali e Responsabile Unico del Procedimento	14
Art. 23 - Spese.....	14
Art. 24 - Foro competente.....	15
Art. 25 - Responsabile Unico del Procedimento.....	15
Art. 26 - Rinvio.....	15

TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	16
Capo I – Modalità di gestione dei servizi e verifiche.....	16
Art. 27 - Modifiche dei servizi e variazioni	16
Art. 28 - Sospensioni ed interruzioni dei servizi.....	16
Art. 29 - Continuità dei servizi	17
Art. 30 - Valutazione risorse da parte dell'Amministrazione	17
Art. 31 – Sostituzione delle risorse.....	17
Art. 32 - Utilizzo di dotazione tecnologica della Stazione Appaltante	18
Art. 33 - Direttore dell'Esecuzione del contratto.....	18
Art. 34 - Verifica di conformità dei servizi.....	19
Art. 35 - Norme comportamentali comuni.....	19
Art. 36 - Oneri per l'Affidatario e contratto collettivo.....	20
Art. 37 - Clausola sociale.....	21

A - PREMESSA

Il Politecnico di Torino (nel seguito Amministrazione), in attuazione del DDG n. 1107/2019 del 31.05.2019, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta - suddivisa in quattro lotti autonomi, di valore complessivo pari a € 4.978.000,00 (comprensivo delle opzioni e al netto dell'IVA) – per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, della durata di due anni e rinnovabile per ulteriori due anni, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo.

Con gli Operatori aggiudicatari della procedura l'Ateneo stipulerà un Contratto Normativo volto a stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli contratti attuativi che saranno conclusi nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, sulla base della discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno e nel rispetto dei valori minimo e massimo stabiliti.

Con il contratto normativo l'operatore economico si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi richiesti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'oneri e suoi allegati, nel presente Disciplinare e nell'offerta presentata in fase di partecipazione.

B - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- “Stazione appaltante” (di seguito denominata anche “Committente”, “Amministrazione” o “Politecnico”): il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro di ciascun lotto;
- “Contraente”, “Affidatario”, “Impresa” o “Esecutore”: l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- “Accordo Quadro” (di seguito denominato anche “Contratto Normativo” o genericamente “Contratto”): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, al fine di stabilire le clausole generali dei singoli contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alle Società Aggiudicatari dei singoli lotti durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
- “Contratto attuativo”: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Affidatario di ciascun lotto, contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida alla Società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- “Atti di Gara”: l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara (“Bando”), il Disciplinare di gara (“Disciplinare”) e il presente Capitolato Speciale d'Oneri (“Capitolato”), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di Accordo Quadro, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- “Capitolato Speciale d'Oneri”, “Specifiche Tecniche” (di seguito denominato anche “C.S.O.”): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel

dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;

- **“Offerta”**: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- **“Codice dei Contratti Pubblici”** (di seguito denominato anche **“Codice”**): il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- **“Responsabile Unico del Procedimento”**: il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- **“Direttore dell'Esecuzione del Contratto”**: il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali;
- **“AIT”**: l'Area Information Technology dell'Amministrazione del Politecnico di Torino che ha la funzione di coordinare e fornire servizi informatici e telematici all'Ateneo;
- **“GESD”**: l'Area Gestione Didattica dell'Amministrazione del Politecnico di Torino, costituisce il principale destinatario dei servizi del S.I. SID-PORTALE DELLA DIDATTICA e, in coordinamento con altre unità dell'Ateneo destinatarie dei servizi, ne fornisce i requisiti di gestione operativa e manutenzione evolutiva e partecipa alle fasi di analisi e test delle implementazioni;
- **“S.I.”**: il sistema informatico;
- **“SID - Portale della Didattica”**: il sistema Informatico per la gestione della Didattica ripartito nei due macrodomini:
 - “SID”**: sistema Informatico per la Didattica;
 - “Portale della Didattica”**: sistema integrato di Ateneo per la didattica;
- **“APPLY”**: il portale unico per l'iscrizione a tutti i livelli di corsi di studio.

TITOLO I – DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Oggetto, durata e valore complessivo dell'affidamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il Politecnico di Torino intende individuare, per ciascun lotto della procedura in oggetto, un operatore economico con cui concludere, ai sensi dell'art. 54, co. 3, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. un accordo quadro avente ad oggetto “Servizi di supporto specialistico alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi di Ateneo”.
2. La procedura è suddivisa nei seguenti lotti funzionali:
 - Lotto 1** - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica - CIG: 7923517513

Lotto 2 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica – CIG: 79235418E0

Lotto 3 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico di Ateneo – CIG: 7923551123

Lotto 4 - Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT - CIG: 7923565CAD

Art. 2 – Durata e rinnovo degli Accordi Quadro

1. La durata dell'Accordo quadro (esclusa l'opzione del rinnovo) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività.
2. Il Politecnico si riserva la facoltà di procedere all'avvio anticipato dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura. In tal caso, l'Impresa Aggiudicataria si impegna ad avviare, nelle more del perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i servizi oggetto del presente Capitolato.
3. Entro tre mesi dalla scadenza dell'Accordo Quadro, verificata la qualità dei servizi offerti ed accertate le ragioni di convenienza, il Politecnico potrà procedere al rinnovo dell'accordo, per ulteriori due anni.

Art. 3 – Valore complessivo dell'affidamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'affidamento (oltre IVA), comprensivo delle opzioni di rinnovo), è stato stimato in € **4.978.000,00**.
2. L'importo posto a base di gara, massimo spendibile stimato per il periodo di durata contrattuale (biennale), è pari a € **2.489.000,00** (al netto dell'IVA e dell'opzione del rinnovo), così articolato:

Lotto 1: € 455.400,00

Lotto 2: € 800.800,00

Lotto 3: € 514.800,00

Lotto 4: € 718.000,00

3. La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.
4. L'importo complessivo minimo garantito è pari a € **2.051.200,00** (al netto di IVA e dell'opzione) così ripartito:
Lotto 1: € 303.600,00
Lotto 2: € 629.200,00
Lotto 3: € 400.400,00
Lotto 4: € 718.000,00

5. In relazione agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si evidenzia che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati rilevati rischi.
6. I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

Art. 4 - Principi relativi all'esecuzione e Luogo di esecuzione

1. L'esecuzione delle prestazioni è soggetta al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme vigenti, nonché alla piena osservanza delle Clausole Contrattuali, con tutte le caratteristiche, le modalità, i tempi e i livelli ivi definiti.
2. Tutti sono elementi essenziali che, con la presentazione dell'Offerta e la successiva stipulazione contrattuale, sono accettati incondizionatamente dal Contraente.
3. Tutte le attività relative ai servizi previsti dal presente C.S.O. devono svolgersi presso la sede principale del Politecnico di Torino, salvo diversa disposizione espressa contenuta nel Capitolato.
4. Eventuali eccezioni potranno essere concordate in fase di esecuzione ai fini della continuità dei servizi.

Capo II – Disciplina economica e obblighi dell'Affidatario

Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento

1. I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese.
2. Il corrispettivo dovuto per i servizi sarà erogato a seguito di fatturazione mensile posticipata che dovrà seguire il seguente iter:
 - entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni mese, l'Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto un report analitico delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese antecedente;
 - entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto Report, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito alla mensilità, applicando all'importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell'Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - le ritenute dello 0,5% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento finale;

- l’Affidatario provvederà ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Contraente deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: a) il codice identificativo gara (CIG) riferito alla procedura in oggetto; b) il Codice Unico di Progetto CUP (se previsto); c) l’indicazione chiara del mese di riferimento, delle sedi di servizio cui si riferisce e l’importo complessivo mensile.
 4. Il Codice Identificativo Univoco dell’Ufficio attribuito all’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.
 5. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del decreto Ministro dell’Economia 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii: le fatture devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.
 6. Il pagamento delle fatture o note di credito, a valle delle approvazioni interne previste dal Politecnico, è effettuato mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalle norme vigenti.
 7. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l’art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
3. Il Politecnico risolverà il contratto qualora l’Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L’Affidatario è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
2. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08 nell’affidamento in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalla propria attività. In ogni caso le Parti, per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

3. Il Politecnico si fa carico di fornire all'Affidatario i Piani di Emergenza ed Evacuazione degli edifici ove si svolgono i servizi. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto nei suddetti Piani ed a comunicare all'Ateneo eventuali motivi che non li rendessero applicabili.
4. L'Affidatario deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l'impresa intende applicarli.
5. L'Affidatario è tenuto, inoltre, a presentare alla Stazione Appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.
6. Durante lo svolgimento dei servizi il personale dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Responsabilità dell'Affidatario e assicurazione

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
2. L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
3. L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.
4. A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario è tenuto alla stipula per l'intera durata del contratto, di una polizza R.C.T. per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente prima della stipulazione del contratto, il Politecnico di Torino non dovrà risultare espressamente escluso dal novero dei terzi.
5. Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Capo III - Garanzie

Art. 9 - Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria, a norma dell'art. 93, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 92 del D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. L'Affidatario è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia definitiva nella misura e nelle forme ivi previste.
2. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Capo IV – Oneri per l'espletamento dei servizi

Art. 11 - Ruolo e oneri dell'Affidatario

1. L'affidatario deve indicare un "Coordinatore" che, nell'ambito della fornitura di cui al presente Capitolato, costituisca l'interfaccia unica verso il Committente.
2. Le attività e gli oneri del Coordinatore sono indicati al successivo articolo 25 e nelle specifiche tecniche dei singoli lotti.
3. Sono a totale carico dell'Affidatario le attrezzature, le strumentazioni e i materiali di vario genere necessari alla gestione e al coordinamento aziendale del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulari, mezzi di trasporto, sistemi di rilevazione delle presenze del personale in servizio, cartellini di riconoscimento, etc.

Art. 12 - Ruolo e oneri del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico esercita le funzioni di indirizzo e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi di cui al presente capitolato d'oneri.
2. Il Politecnico svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Coordinatore nominato dall'Affidatario.
3. Sono a carico del Politecnico:
 - a) la messa a disposizione dei locali a titolo gratuito e degli arredi e attrezzature in essi collocati;

- b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione degli spazi destinati ai servizi, le utenze (energia elettrica, condizionamento, raffreddamento).

Capo V – Subappalto

Art. 13 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal Codice (art. 105).

Capo VI – Disciplina contrattuale

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. É ammessa la cessione dei crediti ai sensi del Codice (art. 106, comma 13).

Art. 15 - Inadempienze e penalità

1. L'affidatario riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
2. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penalità come dettagliato nelle specifiche tecniche dei singoli lotti.
3. Per l'applicazione delle penali si procede, anche a mezzo email, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procede discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
4. Le penali sono applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.
5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Gli accordi quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- b. situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario;
 - c. manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - e. ritardo nell’avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo individuate dal Politecnico di Torino;
 - f. subappalto non autorizzato della prestazione;
 - g. cessione totale o parziale del contratto;
 - h. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
 - i. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario;
 - j. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - k. qualora l’Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - l. qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
 - m. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
 - n. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. I casi elencati ai punti precedenti sono contestati all’Affidatario per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione è comunicata tramite PEC o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.
3. Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.
4. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell’Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d'Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall'art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

1. In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procede alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Art. 18 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
4. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Art. 19 - Esecuzione in danno

1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, può sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero può avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario.

Art. 20 - Disdetta del contratto da parte dell’Affidatario

1. Qualora l’Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz’altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto all’Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.

Art. 21 - Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dal Codice (art. 109).

Capo VII – Riservatezza

Art. 22 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
3. Committente e Contraente si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel d.lgs. n. 196/03 ss.mm.ii., rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.
4. Ai fini del presente articolo, Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è: *politecnicoditorino@pec.polito.it*. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: *privacy@polito.it*.
5. Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: *dpo@polito.it*; PEC: *dpo@pec.polito.it*.

Capo VIII – Disposizioni finali e Responsabile Unico del Procedimento

Art. 23 - Spese

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell’Affidatario.

2. Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modalità virtuale.
3. Il contratto, debitamente sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24 - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Nel Contratto non è inclusa alcuna clausola compromissoria.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie il Contraente non ha ragione di rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 25 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nell'Ing. Giorgio Santiano.
2. Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.
3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento nella fase di esecuzione contrattuale, i soggetti di cui egli si avvale in tale fase, nonché i relativi compiti, sono disciplinati dal Codice (artt. 101, 111).
4. L'Affidatario prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale comunica al Committente il nome del soggetto che svolge i compiti di proprio referente (Coordinatore), il quale deve essere fornito di requisiti di professionalità e di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe, deve essere munito di specifico mandato scritto che gli attribuisca i necessari poteri e deve avere piena conoscenza dell'oggetto del Contratto e della relativa disciplina.
5. Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni.

Art. 26 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le norme vigenti.
2. I riferimenti a leggi o regolamenti, o a loro singole disposizioni, contenuti nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante sono puramente esemplificativi e non escludono l'applicazione delle altre norme vigenti.

TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I – Modalità di gestione dei servizi e verifiche

Art. 27 - Modifiche dei servizi e variazioni

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
3. Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i servizi oggetto del presente affidamento, in base a proprie motivate esigenze funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di lavori di modifica o straordinaria manutenzione dei locali o degli impianti non rinviabili o altre motivate ragioni.
4. In tal caso, per tutto il periodo di sospensione del servizio, l'Affidatario non avrà nulla a pretendere.
5. L'interruzione dei servizi, secondo motivata decisione dell'Amministrazione, comporterà comunque il diritto dell'Affidatario ad ottenere il pagamento del corrispettivo per i servizi effettivamente resi fino al momento dell'interruzione.

Art. 28 - Sospensioni ed interruzioni dei servizi

1. L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.
3. Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

Art. 29 - Continuità dei servizi

1. L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
2. Nulla è dovuto all'Affidatario in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali che coinvolgono l'Affidatario e i suoi dipendenti devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia.
3. È fatta salva l'applicazione delle eventuali penalità previste nel presente capitolato qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 30 - Valutazione risorse da parte dell'Amministrazione

1. L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali).
2. Il Committente potrà procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze dichiarate nel CV e il possesso delle certificazioni, laddove previste.
3. Per il personale ritenuto inadeguato, anche per comportamenti ritenuti non consoni all'ambiente di lavoro, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti nel successivo articolo.

Art. 31 – Sostituzione delle risorse

Su richiesta del Committente

1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la sostituzione di una o più risorse impiegate nell'esecuzione, qualora venissero riscontrate nell'attività gravi carenze o gravi ritardi nell'esecuzione tali da arrecare pregiudizio all'attività del Politecnico;
2. **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta, l'Affidatario dovrà proporre una nuova risorsa mantenendo coerente il livello di qualità complessivo delle risorse coinvolte nell'erogazione dei servizi con quanto fornito in fase di gara.
3. Il Politecnico autorizzerà la sostituzione della risorsa solo se saranno rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la nuova risorsa possiede le caratteristiche professionali minime previste per lo specifico profilo richiesto (rispetto dei requisiti MINIMI);
 - b) il punteggio complessivo conseguito dal team di risorse in fase di gara non venga ridotto per effetto della sostituzione.

Su richiesta dell'Affidatario

4. Per esigenze debitamente motivate, l'Affidatario potrà richiedere la sostituzione del personale già operativo presso il Committente o facente parte del Team presentato in fase di gara, purché tale esigenza sia comunicata al Politecnico con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla decorrenza desiderata.
5. La risorsa proposta in sostituzione dovrà essere in possesso delle competenze tecniche e delle esperienze professionali previste dal capitolato per lo specifico profilo richiesto.
6. Il Politecnico autorizzerà la sostituzione della risorsa solo se saranno rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la nuova risorsa possiede le caratteristiche professionali minime previste per lo specifico profilo richiesto (rispetto dei requisiti MINIMI);
 - b) il punteggio complessivo conseguito dal team di risorse proposte in fase di gara non venga ridotto per effetto della sostituzione.
7. Le sostituzioni dovranno avvenire nel rispetto della tempistica concordata e garantendo continuità di servizio ed un adeguato passaggio di consegne, i cui oneri saranno totalmente a carico dell'Aggiudicatario stesso.
8. L'inosservanza dei termini previsti nei commi 1 e 3 comporterà l'applicazione delle penali indicate nelle specifiche tecniche.
9. Nel caso in cui l'Affidatario non sia in grado di procedere alla sostituzione delle risorse, il contratto sarà risolto di diritto.

Sostituzione temporanea delle risorse

10. Al fine di permettere all'Affidatario una adeguata gestione delle proprie risorse in termini di godimento di ferie o periodi di assenza (es. malattia), la sostituzione temporanea di risorse, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, potrà essere effettuata con personale che disponga almeno delle competenze ed esperienze professionali minime previste il profilo.

Art. 32 - Utilizzo di dotazione tecnologica della Stazione Appaltante

1. Il personale dell'Affidatario è tenuto, nel caso di utilizzo della dotazione tecnologica del Committente, a:
 - mantenere in stato ottimale di funzionamento e di ordine gli spazi, le macchine e le attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio;
 - utilizzare i locali, le macchine, le attrezzature, le linee telefoniche e di trasmissione dati esclusivamente per le attività oggetto del presente capitolato e secondo le modalità concordate con i Referenti del Politecnico.
2. In ogni caso il personale dell'Affidatario è tenuto a:
 - non abbandonare materiali personali nei locali di svolgimento del servizio;
 - impedire l'accesso ai locali a persone non autorizzate.

Art. 33 - Direttore dell'Esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato per ciascun lotto, ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

2. I nominativi saranno comunicati all’Affidatario al momento della stipula del contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Direttore dell’esecuzione provvederà a:
 - controllare ed attestare la corrispondenza del numero e della qualifica delle persone impiegate dall’impresa per l’esecuzione dei servizi e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
 - provvedere alla formale contestazione delle carenze riscontrate nell’esecuzione dei servizi, dei ritardi e delle altre eventuali inadempienze riscontrate.

Art. 34 - Verifica di conformità dei servizi

1. Il Responsabile Unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario.
3. Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all’Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Affidatario e la risoluzione del contratto.

Art. 35 - Norme comportamentali comuni

1. L’Affidatario, nell’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare alle proprie risorse impiegate, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del Politecnico di Torino” consultabile all’indirizzo: http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/.
2. Nei casi di violazione degli obblighi del Codice, la Stazione Appaltante valuterà l’eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione all’Affidatario.
3. Le risorse impiegate nei servizi oggetto dell’affidamento sono tenute inoltre a:
 - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
 - osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dalla Stazione Appaltante;
 - non trattarsi con i dipendenti della Stazione Appaltante durante le ore lavorative se non per motivi attinenti al servizio;
 - mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività della Stazione Appaltante;
 - consegnare immediatamente al direttore del servizio, per i provvedimenti conseguenti, ogni oggetto rinvenuto nei locali di competenza del servizio.

4. La Stazione Appaltante potrà promuovere l'allontanamento delle risorse dell'Affidatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

Art. 36 - Oneri per l'Affidatario e contratto collettivo

1. Nell'esecuzione del contratto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. Su richiesta del Politecnico di Torino, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Politecnico di Torino, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze rilevate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.
5. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Politecnico di Torino e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di quest'ultimo.
6. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
7. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 37- Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'Accordo quadro relativo al Lotto 4 è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è disponibile sul sito internet di Ateneo all'indirizzo https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057.
3. Relativamente ai Lotti 1, 2, 3 tale obbligo non trova applicazione in quanto si richiede al fornitore di elaborare, per mezzo delle risorse impiegate, soluzioni, proposte e pareri che richiedono una

specifica e qualificata competenza professionale nell'ambito dei sistemi informatici. Tali caratteristiche sono state debitamente evidenziate nei Criteri minimi e nei Criteri premiali.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giorgio Santiano)

(F.to Giorgio Santiano)